

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE.

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo regionale assegnato al Comune di Loano per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti). I contributi verranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili (euro 132.547,12).

Il bando disciplina altresì le modalità per la presentazione di istanza di contributo economico comunale finalizzato a persone e/o famiglie in situazione di disagio economico per pagamento utenze, anch'esse erogate fino all'esaurimento delle risorse disponibili (euro 45.354,33).

Le istanze riferite ai due bandi, disciplinati rispettivamente al titolo I e titolo II del presente documento, possono essere prestate compilando il modello unico di domanda allegato .

E' in facoltà del richiedente formulare istanza anche solo per una tipologia di contributo. Resta inteso che la domanda per entrambi i benefici può essere accolta solo nel caso in cui il soggetto possenga i requisiti specifici stabiliti dal titolo I e titolo II.

Titolo I

Bando affitti

ARTICOLO 1

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono beneficiare del contributo suddetto i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, residenti a Loano al momento della presentazione dell'istanza.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Comune di Loano, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Loano al momento di presentazione dell'istanza;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non incluso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza, art. 3 comma 1 lettere b) e c) delle l.r. 10/2004 e s.m.), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 125.670,01);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= ovvero non superiore a € 35.000,00 e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);

I requisiti suddetti, posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La riduzione del reddito, di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificato tramite I.S.E.E. corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ARTICOLO 2 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00; il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di altri contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2022, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 3 MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA

La domanda deve essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici U.R.P. del Comune (da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 16) ovvero scaricabile dal sito www.comuneloano.it.

La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo ai requisiti richiesti per l'ammissione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata; inoltre alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente;
- ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione anno 2021;
- contratto regolarmente registrato ed estremi di registrazione.

L'istanza redatta in carta semplice deve essere presentata debitamente compilata **può essere presentata a partire dal giorno 04 luglio 2022** sino al 40° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a pena di inammissibilità (**entro il 12 agosto 2022**) presso l'ufficio U.R.P. del Comune di Loano negli orari di apertura al pubblico oppure mediante invio via pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it.

Farà fede la data di protocollazione dell'ente se la domanda è prodotta a mano ed il timbro postale di partenza se inviata tramite posta con raccomandata a/r.

A tale documentazione, costituendo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, occorre allegare copia di un documento di identità.

Il richiedente deve indicare nell'istanza il valore I.S.E.E. riferito al nucleo familiare ed il numero di protocollo presentazione D.S.U.

L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto autocertificato. In caso di falsa dichiarazione si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Si fa presente che le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione ed o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

ARTICOLO 4 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il Comune verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati nei termini stabiliti dall'utenza interessata e formula la graduatoria provvisoria entro sessanta giorni, dandone notizia all'Albo Pretorio del Comune: gli istanti nei successivi 15 giorni consecutivi potranno accedere al competente ufficio per visionare la propria istanza e presentare eventuale reclamo.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune di Loano NON INVIERA' comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria; le comunicazioni agli interessati si considerano soddisfatti mediante l'affissione all'Albo pretorio

La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda.

ARTICOLO 5 RISCONTRO RECLAMI

L'amministrazione comunale provvederà a riscontrare tali reclami entro i successivi 10 giorni decorsi i quali l'ufficio provvede a redigere graduatoria definitiva degli ammessi.

ARTICOLO 6 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La liquidazione agli aventi diritto avverrà entro trenta giorni dalla redazione della graduatoria definitiva. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti.

In caso di decesso dell'istante il contributo è devoluto ai familiari eredi che continuano a condurre l'alloggio, ma non ai successori che non facevano parte del nucleo familiare destinatario del contributo e che non posseggono i requisiti sociali ed economici per accedere al beneficio.

ARTICOLO 7 INDIVIDUZIONE NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione a norma dell'art. 4 comma 6 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000 n. 130.

ARTICOLO 8 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403 del 1998 l'amministrazione comunale procede ad idonei controlli, anche a campione su un minimo del 5% dei richiedenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Fermo restando le sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio concesso che deve essere restituito gravato degli interessi legali.

Titolo II

Bando utenze

ARTICOLO 9 OGGETTO

Il presente bando disciplina le modalità per l'assegnazione di contributi economici a favore dei cittadini residenti nel Comune di Loano che versino in condizioni di disagio economico. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a €45.354,33 nel rispetto dell'ordine della graduatoria, redatta sulla base dei criteri fissati per accedere ai suddetti benefici.

ARTICOLO 10 RISORSE E FINALITÀ

I contributi economici oggetto del presente bando sono volti ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della quotidianità. Essi potranno essere utilizzati a copertura delle spese per utenze dietro presentazione di giustificativi di pagamento.

ARTICOLO 11 DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini:

- regolarmente residenti nel Comune di Loano;
- stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno (art. 41 del D. Lgs. 286/98 – T.U.I.);
- che possiedano un indicatore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al nucleo familiare pari o inferiore ad € 8.000,00 in corso di validità;

- che non siano beneficiari di contributi di carattere continuativo erogati dall'Amministrazione Comunale (escluso contributi A.T.S. 20), quali contributi continuativi di integrazione al reddito e contribuzioni di qualsiasi natura erogati attraverso fondi economici.

ARTICOLO 12 INTERVENTI DI SOSTEGNO

I contributi oggetto del presente bando sono interventi di natura economica, non cumulabili con altri benefici analoghi, volti ad integrare il reddito familiare; prevedono il rimborso una tantum, a fondo perduto, di alcune spese relative esclusivamente all'anno 2021 (o pagate nel 2022 riferite all'ultimo periodo del 2021) dietro presentazione copia dell'avvenuto pagamento delle stesse. Non sono ammesse spese che non siano intestate al richiedente o altro membro presente nello stato di famiglia.

I destinatari del presente avviso possono presentare domanda fino ad un massimo complessivo richiesto di € 1.500,00.

I contributi saranno erogati attraverso liquidazione diretta a sostegno di spese effettivamente sostenute e documentate.

Tipologia spese rimborsabili	Contributo max	Tipologia spese ammissibili	Documentazione da allegare come rendicontazione
Utenze gas	€ 1.000,00	Spese per gas *	Ricevute di pagamento
Altre utenze	€ 500,00	Spese per acqua ed energia elettrica	Ricevute di pagamento

- comprese spese condominiali riferite ai consumi di carburante (in tal caso occorre l'attestazione dell'amministratore di condominio che attesti l'effettiva imputazione della spesa ad esborso riferito al riscaldamento).

ARTICOLO 13 CRITERI PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE

Per la stesura della graduatoria per l'assegnazione dei contributi economici saranno utilizzate le dichiarazioni espresse nelle domande ritenute ammissibili e che fanno riferimento ai criteri di seguito dettagliati:

I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente);

nucleo familiare con figli minorenni;

nucleo monogenitoriale con figli minorenni;

nucleo familiare in cui vi siano adulti con invalidità dal 46% al 74%, privi di reddito, in affitto in alloggi di edilizia privata;

nucleo familiare in cui vi siano anziani ultrasessantacinquenni, in affitto in alloggi di edilizia privata;

nucleo familiare composto da disabili che vivono soli, con invalidità superiore al 74%.

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI VARI INDICATORI (sono calcolati i punteggi solo nel caso in cui il requisito venga espressamente dichiarato nell'istanza):

- I.S.E.E.

da € 0,00 a € 3.000,00	punti 2
da € 3.000,01 a € 5.000,00	punti 1
oltre € 5.000,01	punti 0

- Nucleo familiare con figli minorenni punti 3

- Nucleo monogenitoriale con figli minorenni
(tale punteggio in caso di nucleo monogenitoriale si somma al precedente):

n.1 figlio minorenni	punti 1
n.2 o più figli minorenni	punti 2

- nucleo familiare in cui vi siano anziani ultrasessantacinquenni, (tale punteggio può sommarsi ad altri se ricorrono più requisiti)
in affitto in alloggi di edilizia privata punti 3

- nucleo familiare composto da disabili che vivono soli,
con invalidità superiore al 74% (tale punteggio può sommarsi ad altri se ricorrono più requisiti) punti 3

Nel caso di parità, verrà data priorità alle domande che presentano l'indicatore I.S.E.E. più basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, ai nuclei familiari più numerosi.

L'ufficio servizi sociali valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla stesura della graduatoria.

Sarà data agli interessati comunicazione dell'esito della valutazione tramite pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Loano negli stessi termini previsti per le istanze presentate ai sensi del titolo I art. 4.

L'erogazione del contributo avverrà attribuendo proporzionalmente il contributo teorico in base al punteggio ottenuto e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Effettuata la graduatoria degli aventi diritto qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti. Qualora le domande presentate non dovessero risultare sufficienti a raggiungere lo stanziamento previsto, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di riaprire i termini della presentazione delle domande.

ARTICOLO 14

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E MODALITA' PER I RICORSI

Si applicano anche per questa procedura le disposizioni di cui al titolo I artt. 4 e 5.

ARTICOLO 15

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale eseguirà appositi controlli, anche a campione, su un minimo del 5% dei richiedenti, sulla veridicità dei dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate alle competenti Autorità secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 16

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione di invalidità che ne attesti il grado;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
- spese sostenute a partire dal 01.01.2021;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

TITOLO III

Disposizioni comuni ai due bandi.

ARTICOLO 17

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Loano, www.comuneloano.it, e presso l'U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Loano.

È possibile presentare istanza anche per uno solo dei due benefici compilando la parte dell'istanza relativa.

Si specifica che dovrà essere allegato all'istanza copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La domanda per l'assegnazione dei benefici economici, con relativa documentazione, dovrà essere consegnata presso l'URP Comune di Loano piazza Italia 2 negli orari di apertura dell'ufficio ovvero via pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it a partire dal giorno 04 luglio 2022 sino al 12 agosto 2022.

Non verranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine ultimo sopra indicato.

ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione dei contributi di cui al presente bando ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si precisa che il conferimento dei dati è facoltativo e qualora non vengano fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura e di conseguenza erogare il contributo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I richiedenti i contributi potranno far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019 668306 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneloano.it.

ARTICOLO 19 INFORMAZIONI

Eventuali informazioni per la compilazione delle istanze possono essere richieste all'ufficio Servizi sociali via Stella 36 Loano previo appuntamento da concordare telefonando al numero 019.668306.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Pizzignach, Funzionario dei servizi sociali

Loano, 1 luglio 2022

**Il Dirigente
Servizi alla persona
Dott.ssa Marta GARGIULO**